

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

Codice 4 4 0 3 0

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 46 Del 07-07-2018

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONA= LE TRIENNIO 2018-2020.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette, del mese di luglio, alle ore 15:30, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Avv. GUALTIERI ROMINA	SINDACO	P
ALESSANDRINI VITTORIO	ASSESSORE	P
TIBURZI MIRKO	VICESINDACO-ASSES.	P

Componenti la Giunta: presenti n. 3; assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale CESETTI ALBERTO.

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta municipale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di confermare per l'anno 2018 e per quelli successivi 2019/2020, la vigente dotazione organica come rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/08/2017, esecutiva ai sensi di legge.

Di integrare il Programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 nonché il Piano Annuale delle assunzioni per l'esercizio 2018 a tempo determinato, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 19/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 A TEMPO DETERMINATO

Anno 2018
Un istruttore direttivo servizi anagrafici (categoria D1), dalla data di collocamento al riposo dipendete di ruolo (previsto per il 30.09.2018) fino al 31 Dicembre 2018;
Un istruttore di polizia municipale (categoria C), già collocato a riposo in data 15.04.2018, da Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018;
Un operaio esterno (categoria B3), già collocato a riposo in data 15.04.2018, da Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018;
Un istruttore amministrativo/contabile (categoria C), da Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018;

Anno 2019
Eventuali proroghe, fino all'assunzione, del personale a tempo determinato che verrà preso in considerazione nella programmazione del fabbisogno di personale triennio 2019-2021: Un istruttore di polizia municipale (categoria C) per un massimo di 12 ore settimanali, fino al 30 giugno 2019; Un operaio esterno (categoria B3), già collocato a riposo in data 15.04.2018, da Febbraio 2019 fino al 30 Giugno 2019; Un istruttore amministrativo/contabile (categoria C) per un massimo di 18 ore settimanali, fino al 30 giugno 2019; Un istruttore direttivo servizi anagrafici (categoria D) per un massimo di 12 ore settimanali, fino al 30 Giugno 2019;

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 A TEMPO DETERMINATO PER IL POTENZIAMENTO UFFICIO SISMA. (Articolo 50 del d.l. n. 189/2016 convertito nella legge n. 229/2016)

Non è prevista nessuna nuova assunzione di personale. E' possibile prorogare i contratti individuali di lavoro in essere e relativi alle assunzioni a tempo determinato autorizzate per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nei limiti temporali previsti dalla normativa in materia;

Le predette assunzioni sono state autorizzate in deroga alle vigenti disposizioni per quelle a tempo determinato ed in particolare ai limiti previsti dall'articolo 9 del D.L. 78/2009.

Gli oneri finanziari derivanti dalle assunzioni per il potenziamento dell'ufficio sisma, non gravano sulla spesa dei bilanci comunali in quanto sono finanziati con i fondi straordinari stanziati dal Governo per far fronte agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Si stabilisce che, per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento dell'ufficio sisma, verranno utilizzati i criteri, di seguito riportati, per l'individuazione delle graduatorie vigenti di altre amministrazioni da cui attingere:

- priorità alle graduatorie più recenti;
- omogeneità tra profilo e categoria professionale;
- priorità alle graduatorie che hanno previsto nelle prove della selezione le materie inerenti al diritto amministrativo, agli appalti pubblici, alla protezione civile concernente gli interventi per la gestione della fase dell'emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici;
- prossimità territoriale, privilegiando le graduatorie degli Enti della Provincia di Fermo, di Macerata di Ascoli Piceno che confinano con il Comune di Monsampietro Morico.

Di dare atto che:

- il Comune di Monsampietro Morico (FM) ha rispettato per l'anno 2017 e si

prevede il rispetto nell'anno 2018, dei vincoli di finanza pubblica, previsti dall'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015;

- la spesa del personale relativa all'anno 2008, calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), è pari ad Euro 264.523,41;

- la spesa per il personale finanziata con i fondi del bilancio comunali (esclusa quella per le assunzioni di personale per il potenziamento dell'ufficio sisma comunale, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, rimborsata dal Governo con i fondi straordinari stanziati e pari ad € 99.117,19) prevista nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018/2020, annualità 2018, è pari ad € 161.038,02 e rientra nel corrispondente ammontare della spesa dell'anno 2008;

- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente.

Il Comune di Monsampietro Morico non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Di rideterminare ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n.15/SEZAUT/2018/QMIG – il limite della spesa per il lavoro flessibile previsto dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazione dalla Legge 122/2010 in € 39.058,25, al fine di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, in quanto, stante la normativa attuale, l'Ente non può provvedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non dall'anno 2019.

Di dare ancora atto, che la spesa prevista nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020 e per l'annualità 2018, come prima approvato, rispetta i limiti previsti:

- dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato).

Di dare infine atto che i responsabili dei servizi provvederanno a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2018 -2020 nonché al piano annuale 2018, come prima approvato, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della capacità assunzionali dell'Ente sulla base della normativa vigente in materia al momento dell'avvio della procedura di reclutamento.

Di inviare copia di questa deliberazione alle OO.SS.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, il presente provvedimento al Revisore dei Conti, al fine dell'accertamento del rispetto

della riduzione complessiva della spesa del personale.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste al fine di approvare in tempi rapidi gli strumenti di programmazione finanziaria e adottare i conseguenti atti di gestione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 9 D.L. n. 78/2010 e Legge di conversione n. 122/2010; Legge n. 208/2015; Articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006. Legge n. 449/1997; Legge n. 165/2001. Legge n. 205/2017

MOTIVAZIONE

L'articolo 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 (Finanziaria 1998) stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla definizione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 02.04.1968 n. 482" e successive modificazioni e integrazione (categorie protette).

L'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 268, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

I commi 4, 4 bis e 6 dell'articolo 6 del D. Lg.vo n. 165/2001 in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

L'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione

annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

La legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e le successive modificazioni riscrivono le norme sul patto di stabilità interno prevedendo:

- al comma 707 che “A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- al comma 709 che “Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

- al comma 710 che “Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732;

al comma 762 che “le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.”

La norma di riferimento per gli ex enti soggetti al patto di stabilità è quella contenuta nell'articolo 1 comma 557 e seguenti della legge finanziario per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) e s.m.i. di seguito riportata.

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

L'articolo 1 comma 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

In questo Ente, alla data odierna, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio risultano essere attualmente in numero di due (2), di cui: - n. 01 impiegato (Ufficio Anagrafe e Stato Civile); - n. 01 operaio (Addetto ai servizi esterni).

Risultano inoltre essere stati collocati a riposo i seguenti dipendenti:

- Sig. De Santis Renzo, istruttore di polizia municipale, a far data dal 15 Aprile 2018;
 - Sig. Franca Massimo, operaio addetto ai servizi esterni, a far data dal 15 Aprile 2018;
- E' previsto, inoltre, il collocamento a riposo, a far data dal 30 Settembre 2018, del sig. Rogantoni Andrea, dell'Area Demografica – Amministrativa affari generali, impiegato Servizi Demografici.

Stante la normativa attuale l'Ente non può provvedere a nuove assunzioni, a tempo indeterminato, se non dall'anno 2019.

Vi è la necessità di garantire i servizi essenziali nell' Area Demografica – Amministrativa affari generali e nell'Area Contabile, in attesa che si possa provvedere:

- ad assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2019;
- ad una riorganizzazione generale dei servizi che tenga anche conto dell'obbligo per i piccoli comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010).

Non sono presenti all'interno dell'Ente ulteriori risorse umane da poter utilizzare per garantire tali servizi.

A tal fine, per garantire i predetti servizi:

- ci si può avvalere di personale in servizio, a tempo pieno ed indeterminato presso i Comuni limitrofi, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- si può procedere all'assunzione a tempo determinato in attesa di poter procedere nell'anno 2019 ad assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa del personale relativa all'anno 2008, calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), è pari ad Euro 264.523,41;
- la spesa per il personale finanziata con i fondi del bilancio comunali (esclusa quella per le

assunzioni di personale per il potenziamento dell'ufficio sisma comunale, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, rimborsata dal Governo con i fondi straordinari stanziati e pari ad € 99.117,19) prevista nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018/2020, annualità 2018, è pari ad € 161.038,02 e rientra nel corrispondente ammontare della spesa dell'anno 2008;

- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente.

Il Comune di Monsampietro Morico non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09 Agosto 2017 è stata rideterminata la vigente dotazione organica dell'Ente e che con la stessa è stato preso atto che nell'ente non sono presenti dipendenti in soprannumero e, pertanto, non vi è la necessità di avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30 Aprile 2016, è stato approvato il piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del D.Lgs. 198/2006 per gli anni 2016-2017-2018.

Per il Comune di Monsampietro Morico il quadro della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale è il comma 562, dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007).

La spesa del personale relativa all'anno 2008 è risultata pari ad € 264.523,41

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile è stata pari ad €. 15.985,17.

La Corte dei Conti sezione Autonomie, con deliberazione n.15/SEZAUT/2018/QMIG, ha precisato che per quanto riguarda *"....il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art.1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali.*

La nuova soglia di spesa, anche in questa fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. Del n.1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia."

Per poter garantire i predetti servizi essenziali occorre, tenuto conto di quanto prima esposto sulla situazione del personale dell'Ente, rideterminare tale limite nell'importo di € 39.058,25 necessario per consentire assunzioni flessibili volte a soddisfare le esigenze temporanee ed eccezionali prima esposte.

Non sussistono situazioni di eccedenza del personale rispetto alle effettive esigenze funzionali dell'Ente.

Nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018 – 2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18 Aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state adottate politiche di contenimento della spesa del personale.

La spesa del personale relativa all'anno 2008, calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), è pari ad Euro 264.523,41;

La spesa per il personale finanziata con i fondi del bilancio comunali (esclusa quella per le assunzioni di personale per il potenziamento dell'ufficio sisma comunale, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, rimborsata dal Governo con i fondi straordinari stanziati e pari ad € 99.117,19) prevista nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018/2020, annualità 2018, è pari ad € 161.038,02 e rientra nel corrispondente ammontare della spesa dell'anno 2008;

E' rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente.

Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come da ultimo modificate dagli articolo 3 comma 9 e 11 comma 4 bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni nella legge 114/2014 e che la presente deliberazione costituisce direttiva, a cui i Responsabili dei Servizi interessati devono uniformarsi.

La legge 448/2001, in particolare l'articolo 19, comma 8, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO ciò premesso;

Dato atto:

della conferma della vigente dotazione organica nell'anno 2018 ed in quelli successivi 2018/2020, senza previsione di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato;

del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per legge, così come desumibili dal bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018 - 2020, in corso di predisposizione;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTO l'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

VISTA la Legge n. 208/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

VISTA la Legge n. 449/1997;

VISTA la Legge n.165/2001.

Visti altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di confermare per l'anno 2018 e per quelli successivi 2019/2020, la vigente dotazione organica come rideterminata con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09/08/2017, esecutiva ai sensi di legge.

Di integrare il Programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 nonché il Piano Annuale delle assunzioni per l'esercizio 2018 a tempo determinato, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 19/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, come segue:

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Anni 2018
Un istruttore direttivo servizi anagrafici (categoria D1), dalla data di collocamento al riposo del dipendente di ruolo (previsto per il 30.09.2018) fino al 31 Dicembre 2018; Un istruttore di polizia municipale (categoria C), già collocato a riposo in data 15.04.2018, da Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018; Un operaio esterno (categoria B3), già collocato a riposo in data 15.04.2018, da Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018; Un istruttore amministrativo/contabile (categoria C), da Luglio 2018 fino al 31 Dicembre 2018;

Anno 2019
Eventuali proroghe fino all'assunzione del personale a tempo determinato che verrà previsto nella programmazione del fabbisogno di personale triennio 2019-2021: Un istruttore di polizia municipale (categoria C) per un massimo di 12 ore settimanali, fino al 30 giugno 2019; Un operaio esterno (categoria B3), già collocato a riposo in data 15.04.2018, da Febbraio 2019 fino al 30 Giugno 2019; Un istruttore amministrativo/contabile (categoria C) per un massimo di 18 ore settimanali, fino al 30 giugno 2019; Un istruttore direttivo servizi anagrafici (categoria D) per un massimo di 12 ore settimanali, fino al 30 Giugno 2019;

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL POTENZIAMENTO UFFICIO SISMA. (Articolo 50 del d.l. n. 189/2016 convertito nella legge n. 229/2016)

Non è prevista nessuna nuova assunzione di personale. E' possibile prorogare i contratti individuali di lavoro in essere e relativi alle assunzioni a tempo determinato autorizzate per il potenziamento dell'ufficio sisma a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, nei limiti temporali previsti dalla normativa in materia;

Le predette assunzioni sono state autorizzate in deroga alle vigenti disposizioni per quelle a tempo determinato ed in particolare ai limiti previsti dall'articolo 9 del D.L. 78/2009.

Gli oneri finanziari derivanti dalle assunzioni per il potenziamento dell'ufficio sisma, non gravano sulla spesa dei bilanci comunali in quanto sono finanziati con i fondi straordinari stanziati dal Governo per far fronte agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Si stabilisce che, per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento dell'ufficio sisma, verranno utilizzati i criteri, di seguito riportati, per l'individuazione delle graduatorie vigenti di altre amministrazioni da cui attingere:

- priorità alle graduatorie più recenti;
- omogeneità tra profilo e categoria professionale;
- priorità alle graduatorie che hanno previsto nelle prove della selezione le materia inerenti al diritto amministrativo, agli appalti pubblici, alla protezione civile concernente gli interventi per la gestione della fase dell'emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici;
- prossimità territoriale, privilegiando le graduatorie degli Enti della Provincia di Fermo, di Macerata di Ascoli Piceno che confinano con il Comune di Monsampietro Morico.

Di dare atto che:

- il Comune di Monsampietro Morico (FM) ha rispettato per l'anno 2017 e si prevede il rispetto nell'anno 2018, dei vincoli di finanza pubblica, previsti dall'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge n. 208/2015;
- la spesa del personale relativa all'anno 2008, calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), è pari ad Euro 264.523,41;
- la spesa per il personale finanziata con i fondi del bilancio comunali (esclusa quella per le assunzioni del sisma rimborsata dal Governo pari ad € 99.117,19) prevista nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018 – 2020, annualità 2018, è pari ad € 161.038,02 e rientra nel corrispondente ammontare della spesa dell'anno 2008;
- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente.

Il Comune di Monsampietro Morico non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Di rideterminare ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n.15/SEZAUT/2018/QMIG – il limite della spesa per il lavoro flessibile previsto dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazione dalla Legge 122/2010 in € 39.058,25, al fine di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali.

Di dare ancora atto, che la spesa prevista nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020 e per l'annualità 2018, come prima approvato, rispetta i limiti previsti:

- dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dall'articolo 9, comma 28, del D,L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato).

Di dare infine atto che i responsabili dei servizi provvederanno a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2018 -2020 nonché al piano annuale 2018, come prima approvato, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della capacità assunzionali dell'Ente sulla base della normativa vigente in materia al momento dell'avvio della procedura di reclutamento.

Di inviare copia di questa deliberazione alle OO.SS.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, il presente provvedimento al Revisore dei Conti, al fine dell'accertamento del rispetto della riduzione complessiva della spesa del personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico li, 07-07-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Maurizio Luchetti

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000:

FAVOREVOLE

Monsampietro Morico li, 07-07-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. __26__ Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 14-02-2019, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 01-03-2019.

Monsampietro Morico, li 14-02-019

Il Segretario Comunale
F.to CESETTI ALBERTO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 07-07-018

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to CESETTI ALBERTO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 14-02-019

Il Segretario Comunale

CESETTI ALBERTO
